COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

OLIVIERI
MARIALUISA
Data firma da PC:
16/09/2020 10:55:46 (UTC)
Data scadenza certificato:
19/04/2022 23:59:59 (UTC)
Organizzazione CA:
ArubaPEC S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 28-08-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	**P**	**Caroppo Giorgetta**	**A**
De Vitis Francesco	**P**	**Orlando Maria Rosaria**	**P**
Bruno Angela Rita	**P**	**Cantoro Massimo**	**P**
Daniele Pamela	**P**	**Orlando Lucia**	**P**
Sparascio Claudio	**P**	**Fiorito Luigi Nicola**	**P**
Rizzello Vittoria	**P**	**Rizzello Francesco**	**A**
Vincenti Grazia	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);

- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° luglio 2020;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e l'art. 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni in L. 157/2019, i quali segnatamente recitano:

683. "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* (...)."

683-bis. "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*"

DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal

30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

TENUTO CONTO che in seguito all'emergenza generata dal Virus Covid-19, il legislatore ha disposto con l'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

VISTO l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per*

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedent

e

";

VISTO l'art. 1 c. 169 legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che prevede come "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

VISTO l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") e la successiva conversione in legge con il quale è stato prorogato al 30/09/2020 il termine del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020.

VISTO il vigente Regolamento sulla Tassa sui rifiuti (TARI) di questo Ente;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per permettere il regolare pagamento del servizio:

- disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base

delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;

-stabilire che l'acconto della TARI 2020, parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

10 OTTOBRE 2020

10 NOVEMBRE 2020

10 DICEMBRE 2020

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10 ottobre 2020);

- stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 31 GENNAIO 2021, sulla base delle tariffe che verranno adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

VISTA la delibera di AERA n. 158 del 05 maggio 2020;

RITENUTO doversi prevedere, per l'anno 2020, a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi che, a causa dell'emergenza sanitaria generata dall'epidemia Covid-19, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte a tutela della salute

pubblica, la riduzione sulla quota variabile della tassa rifiuti, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione, con applicazione diretta della riduzione da parte del comune, previa presentazione entro il 30 settembre 2020 di autodichiarazione da parte dei soggetti interessati attestante l'effettiva chiusura della propria attività.

RICHIAMATO l'art. 35 e l'art. 35 bis del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare il capo relativo alla tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 e ss. mm. e ii., disciplinanti la concessione delle riduzioni sulla tassa rifiuti a favore delle utenze domestiche e non domestiche, previa presentazione delle domande entro il 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che il limite di spesa, da iscrivere a bilancio nel rispetto di quanto stabilito l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, per le agevolazioni previste a favore delle utenze non domestiche costrette, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, alla temporanea chiusura delle proprie attività è pari ad €. 20.000,00 e per le agevolazioni di cui all'art. 35 e 35 bis del regolamento tari succitato, è pari ad € 10.000,00;

DATO ATTO che in ottemperanza all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, si è proceduto all'aggiornamento dell'Allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, spostando la categoria "studi professionali" dalla 2.11 (Uffici, agenzie e studi professionali) alla 2.12 (Banche e istituti di credito);

VISTO l'art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede/ che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente, alle norme legislative inerenti la TARI oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo comunale n. 12477 del 13/08/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n.11

Con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Orlando L., Cantoro M., Fiorito L.N.) e astenuti n.1 (Orlando M.R.),

D E L I B E R A

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **DI ADOTTARE** le tariffe TARI per l'anno 2020 nella stessa misura adottata per il 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019, rinviando l'approvazione del PEF relativo all'anno 2020 in data successiva e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020;

- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

-**DI DISPORRE** che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto,

sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;

-**DI STABILIRE CHE:**

- l'acconto della TARI 2020, parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

  -10 OTTOBRE 2020

  -10 NOVEMBRE 2020

  -10 DICEMBRE 2020

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (10 ottobre 2020);

- che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 31 GENNAIO 2021, sulla base delle tariffe che verranno adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

- **DI DARE ATTO CHE** alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia del 5%;

- **DI PREVEDERE,** per l'anno 2020, a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi che, a causa dell'emergenza sanitaria generata dall'epidemia Covid-19, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte a tutela della salute pubblica, la riduzione sulla quota variabile della tassa rifiuti in misura proporzionale alla durata dell'interruzione, con applicazione diretta della riduzione da parte del comune, previa presentazione entro il 30 agosto 2020 di autodichiarazione da parte dei soggetti interessati attestante l'effettiva chiusura della propria attività.

- **DI STABILIRE** che è, altresì, spostato alla data del 31 agosto 2020 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle riduzioni di cui all'art. 35 e 35 bis del vigente Regolamento Tari;

- **DI STABILIRE CHE** il limite di spesa, da iscrivere a bilancio nel rispetto di quanto stabilito l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, per le agevolazioni previste a favore delle utenze non domestiche costrette, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, alla temporanea chiusura delle proprie attività è pari ad €. 20.000,00 e per le agevolazioni di cui all'art. 35 e 35 bis del regolamento tari succitato, è pari ad € 10.000,00;

- **DARE ATTO** che in ottemperanza all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, si è proceduto all'aggiornamento dell'Allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, spostando la categoria "studi professionali" dalla 2.11 (Uffici, agenzie e studi professionali) alla 2.12 (Banche e istituti di credito);

-**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente liberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

-**DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.., a seguito di separata votazione con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Orlando L., Cantoro M., Fiorito L.N.) e astenuti n.1 (Orlando M.R.).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Rizzello Vittoria	Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa